



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TERNI

riunita con l'intervento dei Signori:

- MAGRINI ALUNNO** **SILVIO**
- FIOCCHI** **LUIGI**
- CATANESE** **SALVATORE**
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 136/13 depositato il 22/03/2013
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560025447 TRIB.LOCALI 2007 CONTR. CONSORT
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560035657 TRIB.LOCALI 2007 CONTR. CONSORT
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560038107 TRIB.LOCALI 2007 CONTR. CONSORT
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560038117 TRIB.LOCALI 2007 CONTR. CONSORT
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560038927 TRIB.LOCALI 2007 CONTR. CONSORT
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560064857 TRIB.LOCALI 2007 CONTR. CONSORT
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560066287 TRIB.LOCALI 2007 CONTR. CONSORT
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560076987 TRIB.LOCALI 2007 CONTR. CONSORT
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560078277 TRIB.LOCALI 2007 CONTR. CONSORT
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560081787 TRIB.LOCALI 2007 CONTR. CONSORT
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560095367 TRIB.LOCALI 2007 CONTR. CONSORT
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560097977 TRIB.LOCALI 2007 CONTR. CONSORT
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560100477 TRIB.LOCALI 2007 CONTR. CONSORT
- avverso AVV. PAGAMENTO n° 0560101987 TRIB.LOCALI 2007

SEZIONE 1

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 136/13

UDENZA DEL

22/10/2013

ore 15:00

SENTENZA

N°

182.01.13

PROMUNCIATA IL:

22 OTT. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL:

9 NOV. 2013

Il Segretario

Dott. Stefano Settini



**OGGETTO DEL RICORSO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE**

I sig.ri,



...proponavano ricorso avverso avvisi di pagamento del Consorzio di Bonifica Tevere Nera per l'anno d'imposta 2007 al ministero dell'Avvocato Massimo Longarini. L'unico motivo del ricorso è l'eccezione di prescrizione sollevata nell'assunto che gli avvisi sarebbero stati notificati oltre il decorso di 5 anni dalla maturazione del relativo credito d'imposta. Gli istanti chiedevano la condanna del Consorzio di Bonifica per lite temeraria. Il Consorzio di Bonifica eccepiva la inammissibilità del ricorso poiché trattavasi di ricorso cumulativo presentato da più persone e come tale, inammissibile dinanzi alla Commissione Tributaria.

Eccepiva, inoltre, la inammissibilità del ricorso per l'impugnazione degli avvisi di pagamento, ritenendo che gli avvisi di pagamento medesimi fossero atti non impugnabili.

Sulla prescrizione eccepiva che, trattandosi di annualità relativa al 2007, le raccomandate erano state spedite in data 24 dicembre 2012 e, pertanto, nei termini.

Le parti illustravano i propri motivi con memorie aggiunte, il Consorzio di Bonifica, all'udienza, depositava gli avvisi di pagamento di ogni singolo contribuente dai quali si rilevava che le raccomandate erano state spedite, ai soggetti interessati, in data 24.12.2012.

Il rappresentante dei ricorrenti, seppure nel ricorso introduttivo avesse chiesto espressamente la pubblica udienza, non si presentava, nonostante l'invito gli fosse stato regolarmente notificato a mezzo pec.

**OSSERVA LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
TERNI**

Sul ricorso cumulativo, si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 4490 del 22.02.2013, la quale ha così statuito:

Nel processo tributario, non prevedendo il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. 1, secondo comma, alle norme del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilità con le sue norme, deve ritenersi applicabile l'art. 103 cod. proc. civ., in tema di litisconsorzio facoltativo, conseguendone l'ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile un ricorso collettivo e cumulativo, avverso differenti atti impositivi emessi a carico di distinti proprietari di immobili aventi caratteristiche diverse).

Per quanto riguarda la impugnabilità degli avvisi di pagamento, questa Commissione, per giurisprudenza costante, ha sempre ammesso il ricorso avverso tale atto, tesi, peraltro, sostenuta in passato dal Consorzio di bonifica; tuttavia, tale orientamento espresso da questa Commissione viene confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 4513 del 25.02.2009 così si è espressa :

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è "naturaliter" preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato. La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'art. 19. (Fattispecie relativa ad avviso di pagamento emesso da un Consorzio di



bonifica per contributi, e recante allegata una nota, la quale evidenziava al contribuente che "la documentazione che troverà allegata costituisce esclusivamente un avviso di pagamento e cioè un invito a pagare, così da evitare l'emissione della cartella esattoriale ed il conseguente aggravio di spese di riscossione"). Sulla eccezione di prescrizione, una volta accertato che gli avvisi sono stati spediti nell'anno 2012, si rileva che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronuncia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del plico raccomandato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario).

Sulla scorta delle sopraindicate considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento e, le spese sono conseguenti alla pronuncia.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso cumulativo e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio liquidate in complessive € 1.500,00 oltre iva e cap come per legge.

Terni, 22.10.2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

